

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Modalità di deliberazione e requisiti di ammissione.

L'ammissione alla classe successiva è deliberata dal team di classe, presieduto, come organo perfetto, dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Essa è possibile anche in presenza di livelli di acquisizione parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. A seguito delle valutazioni periodiche e finali la scuola segnala alle famiglie i livelli di acquisizione parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva strategie ed azioni per il miglioramento degli stessi.

Il team docente, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, può deliberare la non ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, (decreto legislativo 62/2017 art. 3 comma 3).

Criteri per la non ammissione

La motivazione per la non ammissione deve tener conto dei criteri elaborati dal Collegio docenti (delibera del 18/05/2018) qui di seguito elencati:

- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- Non si registrano esiti apprezzabili dai percorsi didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti;
- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, valutando anche, in casi particolari, la rilevanza di eventuali reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il percorso di apprendimento;
- Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico successivo ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

Per la non ammissioni è possibile prendere in considerazione anche uno solo dei criteri precedenti, se considerato di particolare rilevanza in relazione al caso specifico.

La non ammissione viene deliberata all'unanimità.

Ulteriori indicazioni procedurali per i lavori del team.

Il voto di non ammissione espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal team docente, deve essere motivato per iscritto a verbale.

Per la scuola primaria NON viene previsto il numero minimo di giorni di lezione, utili ai fini della validità dell'anno scolastico come per la scuola secondaria.